



DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
dpc026@pec.regione.abruzzo.it
Sistema Nazionale dell'Ambiente

Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e p.c.

DECO S.p.A.
posta@pec.decogroup.it

Distretto ARTA di Chieti

Oggetto: DECO S.p.A. – Conferenza dei Servizi preliminare relativa allo Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un “Impianto di selezione meccanica delle plastiche con produzione e deposito CSS” - Riscontro nota del SGRB prot. 0148826/21 del 13/04/2021. Parere per la Conferenza dei Servizi asincrona del 7/5/2021

Con riferimento alla nota regionale richiamata in oggetto, si evidenzia quanto segue.

La Conferenza dei Servizi preliminare, come stabilito dalla L. 241/90 e s.m.i. è “finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati”.

L'azienda pone l'attenzione in particolare sui seguenti aspetti:

Per quanto sopra, sono ipotizzabili diversi percorsi amministrativi:

1. il progetto potrebbe essere sottoposto alla Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA) di cui all'art. 19 del suddetto D.LGS. 152/06 e successivamente, nel caso in cui l'Autorità Competente stabilisca di non assoggettarlo al procedimento di VIA, all'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29-ter dello stesso Decreto;
2. qualora invece l'Autorità Competente stabilisca di assoggettare il progetto alla VIA, si dovrà procedere, ai sensi dell'art. 27-bis del D.LGS. 152/06, con l'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.).

Appare dunque evidente che il progetto presenta alcuni profili di complessità procedimentale in esito al recepimento della Direttiva 2014/52/UE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e sulle autorizzazioni uniche ambientali; altro profilo meritevole di approfondimento riguarda taluni aspetti urbanistici, meglio evidenziati nella relazione tecnico-illustrativa dello studio di fattibilità, laddove emerge la necessità di coordinamento fra la normativa di PRG e le disposizioni di carattere prevalente in materia di gestione dei rifiuti.

In merito alle richieste sopra riportate, è di tutta evidenza che trattandosi di questioni procedurali e amministrative, nonché urbanistiche, ArtA non è competente ad esprimersi a riguardo. Si demandano altresì alle rispettive Autorità Competenti le valutazioni sugli aspetti programmatici e pianificatori.

Per quanto attiene ai profili di competenza dell'ARTA, si prende atto dei chiarimenti forniti dall'azienda, che ha dichiarato che il “CSS da arricchire” provverrà esclusivamente dall'impianto TMB Casoni di Chieti



e che sarà costituito da un rifiuto che è stato preventivamente tutto sottoposto a trattamento meccanico biologico:

Quindi, tutto il rifiuto in ingresso all'impianto, pretrattato meccanicamente, viene avviato alla successiva fase di trattamento biologico.

Inoltre:

Infatti, come si evince dall'allegata tabella (merceologiche dal 2015 al 2020), il CSS prodotto dall'impianto TMB, che si vorrebbe destinare all'"arricchimento" presso l'impianto in progetto, è composto prevalentemente da frazioni plastiche, tessili e cellulosiche, con un contenuto organico residuo del tutto trascurabile, comunque stabilizzato e non putrescibile, che quindi non genera odori sgradevoli.

Dal punto di vista della classificazione secondo la norma UNI EN 15359:2011, come desumibile dalla tabella allegata (classificazione dal 2015 al 2020), esso è classificato con il codice classe NVC=3, CI=3 e Hg = 1.

Per quanto attiene ai contenuti tecnici della documentazione progettuale, si evidenzia quanto segue.

Per l'AIA, la documentazione progettuale deve dare evidenza della conformità alle migliori tecniche disponibili di cui alla "*DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5070*" ed è opportuno che sia elaborata tenendo conto della Linea guida ARTA "*Approfondimenti sui contenuti della documentazione tecnica allegata alle istanze*", scaricabile al link:

https://www.artaabruzzo.it/download/pubblicazioni/20151126_linee_guida_aia.pdf.

Qualora il progetto fosse assoggettato a VIA, il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere redatto con riferimento alle "*Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.*" redatte da ISPRA.

Come già indicato, considerato che il progetto prevede il recupero di un sito industriale dismesso, si ritiene opportuno che siano effettuati da parte del proponente indagini atte ad accertare che il sito su cui si chiede di realizzare l'impianto non sia contaminato.

Distinti saluti,

Il gruppo istruttorio

Ing. Simonetta Campana

Ing. Angela delli Paoli

Dott. Tiziano Marcelli

Il Direttore dell'Area Tecnica

Dott.ssa Luciana Di Croce

Firmato digitalmente